



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 168/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “CANALE 5”) PER
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 34,
COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN
RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 3.1 DEL
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 34, COMMA 6,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(PROC. 2681/SM-MZ)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l’art. 34, comma 2, del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che impegna le emittenti televisive e le emittenti radiofoniche a non trasmettere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione media e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Dalle risultanze del monitoraggio d’ufficio, acquisite al prot. AGCOM n. 0012339 del 2 marzo 2017, è stato rilevato che nel corso della puntata del programma “Pomeriggio Cinque” mandata in onda in data 11 gennaio 2017 dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Canale 5”, fornito dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede in Roma, Largo del Nazareno, n. 8, sono stati trasmessi, in fascia oraria protetta, contenuti riguardanti un caso di cronaca inerente l’intervista ad una ragazza, Ylenia Bonavera, ustionata in molteplici parti del corpo in seguito ad un tentativo di rogo con uso di benzina.

In data 21 marzo 2017 con atto cont. n. 5/17/DCA l’Autorità ha accertato e contestato, con atto notificato in data 21 marzo 2017, alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

S.p.A. (di seguito “RTI”), fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre “Canale 5”, la presunta violazione dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto i contenuti monitorati sono stati ritenuti nocivi ad un pubblico di minori.

2. Deduzioni della società

Nelle memorie difensive acquisite al prot. AGCOM n. 0024821 del 6 aprile 2017, precisate in audizione svolta in data 17 maggio 2017 durante la quale la parte ha consegnato memorie integrative illustrate nella medesima sede, RTI afferma che “*Pomeriggio Cinque*” è un programma pomeridiano di approfondimento informativo su cronaca e costume sotto la testata giornalistica “*Videonews*” - pertanto sottoposto ad una disciplina speciale ad opera dell’art. 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori derogatoria rispetto all’art. 3 - che tratta temi di attualità, compresa la cronaca nera, attraverso un criterio legato all’attualità e all’interesse del pubblico in generale. Tale programma non è rivolto ai minori né può essere minimamente considerato attrattivo per gli stessi.

Oggetto della contestazione è la puntata dell’11 gennaio 2017 nella parte riservata all’intervista della sig.ra Ylenia Bonavera, vittima, nella giornata dell’8 gennaio, di una brutale aggressione per la quale risulta accusato il fidanzato. L’argomento, ritenuto di strettissima attualità e in quanto tale trattato da tutti i media, come specificato dalla Società, è stato affrontato in un’ottica di generale attenzione al fenomeno della violenza di genere, da sempre battaglia personale della conduttrice.

Il fatto che l’intervista sia stata incentrata sugli aspetti psicologici più che sulla dinamica dei fatti e su aspetti tecnici-forensi ne esclude la lesività potenziale nei confronti dei minori. L’emotività, in cui la contestazione ravvisa un possibile elemento di nocività per i minori, consegue inevitabilmente alla tematica trattata, e non può essere considerata, di per sé, lesiva dei minori stessi (cfr. delibera n. 93/16/CSP del 31 maggio 2016), così come il piano dello stile del programma non rileva, di per sé, sotto il profilo dell’applicazione delle regole di tutela dei minori. Inoltre, l’atteggiamento della conduttrice, per tutta la durata del collegamento, è stato teso ad instaurare con la giovane un rapporto di empatia attraverso un colloquio franco e solidale, improntato ad un atteggiamento di vicinanza e comprensione. Anche a seguito dell’imprevisto e breve intervento della madre della ragazza, mossa dall’intento di proteggere la figlia, la conduttrice ha cercato immediatamente di portare la sig.ra Bonavera a comprenderne le ragioni, rivolgendo a quest’ultima tempestivi richiami a seguito dell’unica espressione triviale pronunciata dalla stessa; espressione che va comunque letta anche alla luce della condizione socio-culturale della Bonavera e del particolare momento emotivo da questa vissuto.

Un discorso simile è applicabile anche all’utilizzo improprio della parola “*ricchioni*” da parte della ragazza, che si spiegherebbe, secondo la parte, per le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

condizioni culturali ed emotive della medesima. A parere di Mediaset, il termine è stato completamente decontestualizzato: anche se tale espressione è ritenuta offensiva dalle persone omosessuali, essa è stata utilizzata non con finalità ingiuriosa, ma piuttosto con l'intento da parte della giovane di dimostrare l'eterogeneità delle proprie amicizie. La ragione per cui la conduttrice non è intervenuta a contestare immediatamente l'utilizzo di tale vocabolo risiede nel fatto che la sig.ra Bonavera ha proprio in quel momento confessato di essere stata vittima tempo addietro di un episodio di violenza analogo a quello appena subito, anche in quell'occasione ad opera di ignoti. L'attenzione della sig.ra D'Urso, dunque, non si è soffermata tanto sull'espressione discriminatoria, quanto sui fatti narrati dalla giovane. Considerata la situazione, la conduttrice non avrebbe certo potuto, in quel momento, muovere contestazioni di natura lessicale all'intervistata.

Non può essere condivisa neppure l'ulteriore tesi dell'atto di contestazione secondo cui la richiesta della conduttrice, successiva alla chiusura dell'intervista, di ripristinare il collegamento con il nosocomio, allo scopo di accertare se, nel periodo di assenza del medesimo collegamento, fossero avvenuti fatti lesivi dell'integrità fisica della sig.ra Bonavera o della giornalista, avrebbe enfatizzato il *“clima di accesa emotività e conflittualità caratterizzante l'intera diretta”*. Il ripristino del collegamento non ha mostrato altro che una stanza vuota e la conduttrice ha immediatamente chiarito che nulla era accaduto durante il periodo di interruzione. Il solo momento di *“conflittualità”* si è avuto, secondo la parte, durante l'intervento della madre della vittima ed è stato immediatamente sedato, come sopra descritto.

Appare allo stesso modo decontestualizzata anche la locuzione *“troppo amore”* adottata dalla conduttrice durante il dialogo con la vittima; l'accusa mossa, nell'atto di contestazione, di *“collusione con le dinamiche perverse e patologiche che sostanziano il rapporto vittima-carnefice”* risulta a parere di Mediaset grave e del tutto destituita di fondamento. La sig.ra D'Urso, che ha sempre duramente e chiaramente condannato la violenza in ogni sua declinazione, anziché scegliere un approccio fondato sull'affermazione contrapposta della colpevolezza dell'accusato, utilizza un argomento volto, ancora una volta, a suscitare empatia con l'interlocutrice, affermando, in modo comprensibile che l'amore non deve impedirle di chiedere giustizia sottolineando a più riprese il carattere illecito dell'accaduto. A tal riguardo Mediaset allega alle memorie difensive un articolo della giornalista e scrittrice Antonella Boralevi pubblicato su *“La Stampa”* che secondo la società proporrebbe analoghe riflessioni sulla tematica trattata, nello specifico la società cita un commento della Boralevi di pochi giorni successivo alla trasmissione: *“È insopportabile negare l'amore, smontare la favola che ci si è raccontate per mesi o per anni. Lo capisco. Per questo, io credo, Ylenia sceglie il presente per coniugare il verbo “amare”, quando racconta la loro storia finita. Ma bisogna dire che tante violenze domestiche continuano, per mesi e per anni, proprio perché chi le subisce non riesce ad accettare il fallimento del suo progetto amoroso. E invece riconoscere che lui è violento (e quindi che non ti ama) è un successo e non un fallimento. Significa affermare, e soprattutto ri-prendersi, la propria dignità”*. Mediaset intende ribadire, inoltre, come nella parte dell'intervista in cui l'Autorità contesta alla conduttrice di aver esortato la vittima ad una sorta di giuramento sacro di vendetta, le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

accuse siano “*del tutto prive di riscontro*” alla luce dell’effettivo e completo contenuto del dialogo. La sig.ra D’Urso ha esortato la ragazza alla disillusione, non alla vendetta. L’espressione “*mi devi giurare su quel crocefisso che hai che vai e gli sputi veramente in faccia...per tutte le donne giuramelo*” va, infatti, interpretata in senso chiaramente simbolico. La circostanza per cui la stessa intervistata ha correttamente inteso in questo senso il significato di tali parole è confermata dalla risposta “*te lo giuro, per tutelare tutte le donne*”, che ad avviso della società conferma la valenza simbolica, e non certo fisica, dell’atto che la sig.ra Bonavera si impegna a compiere.

La società sottolinea, inoltre, come il tono tenuto dalla conduttrice nel corso dell’intervista sia sempre stato moderato, di comprensione e solidarietà con la vittima, senza alcun elemento di minima giustificazione verso il colpevole, rivolgendo sempre continui e garbati tentativi di induzione alla riflessione.

Inoltre, nonostante le ripetute richieste di partecipare come ospite in studio, la sig.ra Bonavera non è stata mai invitata a partecipare alla trasmissione.

L’emittente, pertanto, non ritiene di aver veicolato alcun messaggio diseducativo. Non sussiste, nemmeno, alcun elemento di potenziale nocività per i minori.

Mediaset conclude ricordando di avere assolto all’obbligo di trasmettere, nella fascia oraria della trasmissione contestata, contenuti idonei ai minori negli altri canali editi dall’emittente, tra cui - in particolare - i canali tematici per bambini “*Boing*” e “*Cartoonito*”.

Per tutto quanto sopra esposto la società chiede l’archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni in atti, le giustificazioni presentate dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. nelle memorie difensive acquisite al prot. AGCOM n. 0024821 del 6 aprile 2017 e in sede di audizione tenutasi il 17 maggio 2017, non si ritengono accoglibili per le seguenti motivazioni:

- in ordine all’affermazione dell’emittente secondo la quale “*Pomeriggio Cinque*” è un programma pomeridiano di approfondimento informativo su cronaca e costume sotto la testata giornalistica “*Videonews*” e pertanto sottoposto ad una disciplina speciale ad opera del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori derogatoria rispetto al paragrafo 3 dello stesso Codice, in via preliminare occorre premettere che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale la trasmissione di programmi radiotelevisivi di carattere “informativo” non gode di una particolare e differenziata garanzia rispetto ad altri programmi riconducibili a generi diversi in quanto il legislatore ha inteso bilanciare i due interessi costituzionali in gioco (tutela dei minori ed esercizio della libertà di informazione) accordando comunque la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori. Infatti “*la tutela dei minori rappresenta valore assolutamente prevalente rispetto ad altri interessi, quale quello dell’informazione, che, sebbene garantiti, devono*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sempre recedere a fronte dell'interesse volto alla salvaguardia dell'integrità psicologica dei predetti soggetti" (cfr. Cons. Stato Sez. III, 2 marzo 2011, n. 1276). In questa prospettiva si evidenzia che, ai sensi del paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, l'obbligo in capo alle imprese televisive di dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi, è finalizzato a garantire alle famiglie la massima adeguatezza dei programmi al pubblico minorenni mandati in onda nella fascia oraria di c.d. "protezione specifica" in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto. In assenza di espresse previsioni di deroga, tale obbligo, come chiarito nel paragrafo 3.1, è applicabile a tutta la programmazione mandata in onda dalle imprese televisive tra le ore 16.00 e le ore 19.00. Quand'anche si dovesse pervenire a ritenere applicabile al caso di specie il paragrafo 2 del Codice, che impegna le emittenti a non diffondere nelle trasmissioni di informazione dalle 7 alle 22.30 «a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori», salvo ipotesi di straordinario valore sociale o informativo, nel qual caso sussiste l'obbligo di apposita avvertenza, lo stesso non escluderebbe il rispetto delle previsioni specifiche del paragrafo 3, richiedendo comunque l'esercizio del controllo rafforzato sulla programmazione ivi richiesto senza alcuna possibilità di deroga, in quanto il programma oggetto di contestazione, andato in onda dalle ore 17:10 alle ore 18:44, si attesta in piena fascia oraria protetta, e tale controllo rafforzato non risulta esser stato comunque esercitato;

- non può essere condivisa la difesa formulata dall'emittente secondo cui la conduttrice utilizzando le parole - *«Tu lo sai che ci sono uomini che per troppo amore, troppa gelosia, fanno delle cose che non vorrebbero fare?»* - *“anziché scegliere un approccio fondato sull'affermazione contrapposta della colpevolezza dell'accusato, utilizza un argomento volto a suscitare empatia con l'interlocutrice, affermando, in modo comprensibile per l'interlocutrice che l'amore non deve impedirle di chiedere giustizia”*. In realtà, diversamente da quanto ritiene la parte, le parole della conduttrice rischiano di veicolare un messaggio distorto volto a trovare nel *“troppo amore”* la motivazione che spinge alcuni uomini a comportamenti violenti e di rilevanza penale nei confronti delle donne, colludendo così con le dinamiche perverse e patologiche che sostanziano il rapporto vittima-carnefice, nell'ambito del quale quest'ultimo si sente legittimato ad esercitare continue pressioni e coercizioni fisiche e psicologiche sulla vittima a fronte di una relazione caratterizzata da profonda dipendenza affettiva. Peraltro, il commento della giornalista e scrittrice Antonella Boralevi, di pochi giorni successivo alla trasmissione, citato dalla stessa società nelle memorie difensive - *“È insopportabile negare l'amore, smontare la favola che ci si è raccontate per mesi o per anni. Lo capisco. Per questo, io credo, Ylenia sceglie il presente per coniugare il verbo “amare”, quando racconta la loro storia finita. Ma bisogna dire che tante violenze*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

domestiche continuano, per mesi e per anni, proprio perché chi le subisce non riesce ad accettare il fallimento del suo progetto amoroso. E invece riconoscere che lui è violento (e quindi che non ti ama) è un successo e non un fallimento. Significa affermare, e soprattutto ri-prendersi, la propria dignità” - pone proprio in evidenza la drammatica realtà vissuta da chi per mesi o per anni subisce violenze, spesso domestiche, non riuscendo ad accettare il fallimento del proprio progetto amoroso. In questo senso, va sottolineato come le parole espresse dalla conduttrice entrino in risonanza con quanto affermato dalla stessa vittima, che continua a difendere, durante tutta l'intervista, il suo presunto carnefice. Il rischio di connotare di normalità comportamenti aggressivi e lesivi della incolumità e della dignità della persona è sempre da valutare attentamente nei casi, come quello di specie, in cui il minorenni è in ascolto in assenza del supporto dell'adulto e che, senza filtri, può attivare processi proiettivi e identificatori con la giovane vittima, anche alla luce dell'alto livello emotivo-eccitativo della scena e delle sue indubitabili caratteristiche di realismo. Non è peraltro affatto scontato che nel corso del programma sia comprensibile, come sostiene la parte, il messaggio secondo cui l'amore non deve impedire alla vittima di chiedere giustizia. Invero, l'affermazione pronunciata dalla conduttrice nel corso dell'intervista *«mi devi promettere da femmina... che se c'è una probabilità su un milione che è stato veramente Alessio tu mi devi giurare su quel crocifisso che hai, che vai e gli sputi veramente in faccia... per tutte le donne... giuramelo»*, piuttosto che spingere la vittima ad intraprendere azioni volte a tutelare la sua incolumità, nel rispetto della legge, la incitano - peraltro facendo inappropriatamente leva su motivazioni religiose - a comportamenti di violenza verbale e fisica nei confronti del suo ex fidanzato nel caso in cui venisse giudicato colpevole del reato di cui è sospettato. In questo modo tale affermazione contiene messaggi altamente diseducativi per il minorenni in ascolto, a maggior ragione se potenziale vittima di violenza, anche assistita, suscettibili di innescare pericolose *escalation* simmetriche basate su conflittualità e, in ultima analisi, di ledere gli stessi diritti delle donne. Non è neppure condivisibile l'affermazione della società secondo cui le parole sopra citate vadano interpretate in *“senso chiaramente simbolico”*. Da questo punto di vista, è opportuno evidenziare che l'attribuzione di significato ad un testo, sia esso verbale o non verbale, esige sempre un processo interpretativo determinato da una pluralità di elementi quali le precomprensioni dell'interprete, il suo *background* socioculturale, le sue condizioni soggettive, le esperienze vissute e le modalità e il contesto di fruizione, elementi di cui occorre tener conto, in particolar modo se l'intelligibilità del testo è tale da richiedere peculiari abilità di decodifica. Come sostengono fonti autorevoli, la diversità di codici, ovvero di regole e competenze di interpretazione, fa sì che il messaggio assuma una forma significativa che può essere riempita di diversi significati. Nel caso specifico dell'intervista condotta nel corso della trasmissione, vanno da questo punto di vista tenute in debita considerazione, peraltro come ribadito dall'emittente per spiegare l'uso di talune terminologie da parte della stessa vittima, le particolari condizioni socioculturali ed emotive, o meglio di *shock* emotivo, della sig.ra Bonavera, che mostra comportamenti verbali e non verbali che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riflettono un evidente stato di disorientamento e sofferenza. La vittima, infatti, viene intervistata a distanza di pochi giorni dal trauma subito (l'aggressore dopo averla cosparsa di benzina ha tentato di bruciarla viva) mentre è ancora ricoverata presso struttura ospedaliera, reparto di Chirurgia plastica del Policlinico di Messina, per via delle ustioni riportate. È comunque doveroso precisare che, nel caso di specie, l'Autorità non contesta all'emittente la scelta dell'argomento oggetto di discussione nell'ambito del programma, piuttosto rileva come le modalità con le quali lo stesso viene trattato - tenuto conto di una pluralità di criteri di analisi quali il contenuto, il linguaggio, la durata, la tipologia (in chiaro) e la fascia oraria di messa in onda - rendano la trasmissione, nel suo complesso, nociva allo sviluppo dei telespettatori di minore età. In questo caso, va considerato che in fascia oraria protetta si suppone che il minore si trovi da solo in ascolto e che, quindi, la fruizione del testo televisivo avvenga in assenza di mediazione adulta. Inoltre va tenuto conto della natura dei dialoghi intercorsi nel corso del programma tra la conduttrice e l'intervistata che, così come sostiene la stessa parte, sono incentrati perlopiù sugli aspetti psicologici piuttosto che sulla descrizione dei fatti. La complessità della narrazione che ne scaturisce non può non incidere sul grado di comprensibilità del senso, anche simbolico, del testo e, pertanto, alcune affermazioni, peraltro enfatizzate sia dalla conduttrice (sotto il profilo paralinguistico e cinesico), sia dal pubblico (che esprime consenso attraverso applausi), non trovano idonea giustificazione nel particolare contesto diegetico, di difficile accessibilità a un pubblico minore;

- l'emittente sostiene che la conduttrice abbia adottato un approccio empatico con l'intervistata, conferendo all'intervista un carattere di colloquio franco e solidale con la giovane volto a favorire un clima di non contrapposizione e di rispetto nei confronti della vittima. L'emittente in altre parole utilizza il costrutto, particolarmente complesso, dell'empatia per spiegare l'atteggiamento della conduttrice, la quale pertanto, secondo questa visione, avrebbe condiviso in modo vicario le emozioni provate dall'intervistata e compreso accuratamente il suo punto di vista attraverso peculiari risposte comportamentali ed emotive con l'intento di cogliere i bisogni sottesi alle dichiarazioni della vittima. Premesso che tale abilità umana di entrare in contatto con il mondo interiore dell'altro rappresenta tra l'altro un importante elemento trasformativo nel privato del *setting* psicoterapeutico, l'Autorità non contesta gli effetti degli interventi della conduttrice sull'intervistata, ma incentra l'attenzione sul telespettatore minore, persona che ha bisogno "*di una protezione e di cure particolari*", al fine "*dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità*" (cfr. il Preambolo della *Convenzione sui diritti del fanciullo* ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176) e che pertanto ha diritto di non incorrere in programmi radiotelevisivi che - "*tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo, e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico*" - possano risultare nocivi, ovvero "*concretamente idonei a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienze e di discernimento tra valori diversi o opposti (ad*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

es. *bene-male, buono-cattivo, giusto-ingiusto*), nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 6 aprile 2004, n. 6759). È chiaro che la conduttrice, ammesso e non concesso che abbia avuto la capacità di creare, dinanzi alle telecamere di un programma televisivo mandato in onda in diretta, una relazione empatica con l’adulto intervistata, sulla quale ha incentrato l’attenzione, non si è assolutamente sintonizzata sui bisogni dell’*audience* minorile che avrebbe necessitato di una specifica attenzione e di una diversa calibrazione degli interventi, delle domande e delle esternalizzazioni poste all’interno della situazione discorsiva. Occorre considerare, a tal riguardo, che la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo fisico, psichico e morale) del minore prescinde dall’intendimento della conduttrice (atteggiamento di condanna della violenza e di vicinanza e comprensione nei confronti dell’intervistata), dovendo aversi riguardo esclusivamente alle potenziali conseguenze, in termini di nocimento, che le parole usate possano aver prodotto sul pubblico di minorenni;

- in merito alle espressioni triviali e offensive pronunciate dalla sig.ra Bonavera (“*stronza*”, “*ricchioni*”) nel corso dell’intervista, la società asserisce che tali espressioni vadano lette e giustificate alla luce “*della condizione socioculturale della Bonavera e del particolare momento emotivo da questa vissuto*”. Va qui precisato che a seguito dell’alterco avvenuto tra la sig.ra Bonavera e sua madre, la conduttrice ha invitato la sig.ra Bonavera a comprendere le ragioni della madre, mentre non è intervenuta per condannare l’utilizzo della parola “*ricchioni*”. Non può nemmeno essere condivisa la tesi secondo cui “*tale espressione, ritenuta offensiva dalle persone omosessuali, sia stata utilizzata non con finalità ingiuriosa, ma piuttosto con l’intento da parte della giovane di dimostrare l’eterogeneità delle proprie amicizie*”. Infatti, al di là dell’intenzionalità della sig.ra Bonavera, ciò che rileva ai fini del presente procedimento è il comportamento della conduttrice che avrebbe dovuto tener conto della potenzialità offensiva della parola pronunciata e porre in essere azioni sintonizzate allo stato d’animo dell’intervistata volte (con delicatezza) a rettificarla o, comunque, a stigmatizzarla per rispetto della dignità dei telespettatori tutti e in particolare di quelli, anche di minore età, vittime di discriminazione.

Considerato che:

- l’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone alle emittenti televisive il divieto di trasmettere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi e qualora questi ultimi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

- l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone alle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, di osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;
- l'art. 3.1. del Codice di autoregolamentazione media e minori impegna le Imprese televisive a dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. 5/17/DCA/N°PROC2681/SM-MZ del 21 marzo 2017 in merito alla violazione da parte della società R.T.I. Reti televisive Italiane S.p.A. delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione del programma "*Pomeriggio Cinque*" in data 11 gennaio 2017;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione corrispondente alla messa in onda in data 11 gennaio 2017 del programma "*Pomeriggio Cinque*" nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione appare rilevante se rapportata in astratto al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all'ascolto: tuttavia, l'interesse dell'argomento trattato, di strettissima attualità, rispetto al diritto di cronaca e al risvolto sociale connesso alla finalità di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza di genere, fanno ritenere in concreto la violazione di gravità media.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha dichiarato che, nonostante le ripetute richieste di partecipare come ospite in studio, la sig.ra Bonavera non è stata comunque mai invitata a partecipare alla trasmissione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alla tutela dei minori. Si prende comunque atto che la società ha efficacemente collaborato all'attività istruttoria.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., che presenta condizioni economiche positive con bilancio al 31 dicembre 2015 in utile (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata;

RILEVATO che, in relazione all'episodio di violazione riscontrato per la messa in onda del programma "*Pomeriggio Cinque*" la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Canale 5*", con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, n. 8, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 168/17/CSP per violazione delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 168/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi